Nr.	QUESITO	RISPOSTA
1	a) in riferimento alla formula utilizzata per la valutazione del punteggio economico, si chiede conferma se parametro Pmin è una costante o se rappresenta il valore minimo delle offerte presentate. b) in riferimento alla griglia di valutazione dell'esperienza professionale del ruolo di assistente applicativo, si chiede conferma se il diploma di laurea in Economia e Commercio concorre positivamente all'attribuzione del punteggio previsto. c) in riferimento alla griglia di valutazione dell'esperienza professionale del ruolo di capo progetto Servizio Personale, si chiede conferma che i Mesi di esperienza lavorativa come capoprogetto di una Pubblica Amministrazione con più di 500 dipendenti, certificati dall'Ente, fino ad un massimo di 120 mesi richiesti, sono riferiti a Servizi in ambito Personale.	*a) Pmin è una costante e vale il 90% di Pg.* *b) La risposta è affermativa, in quanto il disciplinare di gara riporta per questo profilo "Diploma di laurea ad indirizzo scientifico", in cui si intendeva ricomprendere anche le lauree ad indirizzo economico.* *c) Si conferma che trattasi di un refuso editoriale. Il requisito è riferito a Servizio Personale e NON Ragioneria*
2	**Disciplinare di gara - Paragrafo: 2.2.3. CAPACITÀ TECNICA** …….. requisiti richiesti: aver realizzato, nel triennio precedente alla data del bando, forniture analoghe per un valore complessivo almeno pari al valore posto a base d'asta. Si precisa che per triennio precedente si intende quello decorrente dalla data di pubblicazione del Bando; per servizi analoghi si intendono attività commissionate da Pubblica Amministrazione Centrale e Locale, nonché Imprese, Enti ed Istituzioni, aventi ad oggetto le tipologie di attività di seguito indicate: · Servizi Ragioneria e Personale di un grande Ente Pubblico (almeno 500 dipendenti) e gestione degli ambienti software su cui si basano i relativi sistemi informativi. **Quesito:** I servizi Ragioneria e Personale devono essere stati effettuati per lo stesso Ente? Oppure è considerato valido aver effettuato il servizio Ragioneria per un Ente e il servizio Personale per un altro, entrambi Enti Pubblici con almeno 500 dipendenti? E, qualora fosse possibile, per il valore complessivo delle forniture sarebbe sufficiente sommarne gli importi?	*Si conferma che i servizi possono anche essere stati erogati vs. Enti differenti e che il valore complessivo è determinato dalla somma degli importi.*

Nr.	QUESITO	*RISPOSTA*
3	**A pagina 5 del Disciplinare di Gara, sezione 2.2.3 CAPACITA' TECNICA,** è specificato quanto segue: "aver realizzato, nel triennio precedente alla data del bando, forniture analoghe per un valore complessivo almeno pari al valore posto a base d'asta. Si precisa che per triennio precedente si intende quello decorrente dalla data di pubblicazione del Bando; per servizi analoghi si intendono attività commissionate da Pubblica Amministrazione Centrale e Locale, nonché Imprese, Enti ed Istituzioni, aventi ad oggetto le tipologie di attività di seguito indicate: · Servizi Ragioneria e Personale di un grande Ente Pubblico (almeno 500 dipendenti) e gestione degli ambienti software su cui si basano i relativi sistemi informativi." Si chiede di chiarire se fra le forniture analoghe sono comprese anche quelle commissionate da Imprese (come ad esempio, Banche di grandi dimensioni) oppure se il requisito è soddisfatto sono da forniture fatte per la Pubblica Amministrazione.	*Considerata la specificità della tipologia di attività indicata nel disciplinare, è richiesto che i servizi analoghi debbano essere stati svolti in ambito PA.*
4	Al *Capitolo 3 del Disciplinare di Gara* si riportano i criteri di aggiudicazione In particolare, per quanto riguarda il punto A. Qualità complessiva della proposta (70 pt.), questi risultano concentrati per la maggior parte su criteri relativi all'esperienza, non dell'azienda partecipante al bando, ma del personale facente parte del gruppo di lavoro proposto. Inoltre tale esperienza deve essere confermata da attestazioni rilasciate da Enti Pubblici. Tali criteri di valutazione non sembrano rispettare il principio di ponderazione ex art.83 del T.U. Appalti e Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 1999, n 117, rendendo la partecipazione all'appalto poco accessibile ad un'adeguata pluralità di concorrenti, fine a cui dovrebbe tendere l'amministrazione. Tali criteri infatti, essendo concentrati unicamente sull'esperienza del personale proposto e non sull'esperienze delle aziende concorrenti, uniche responsabili del servizio e quindi del contratto, penalizzano quest'ultime, che pur vantando esperienza decennale sulla realizzazione, gestione, supporto e manutenzione di Sistemi Informativi della Ragioneria e Personale presso Enti	*Premesso che i criteri di selezione dell'offerta più vantaggiosa previsti nel disciplinare di gara sono pienamente rispondenti al disposto delle leggi vigenti sui pubblici appalti: Art. 83 D.Lgs. 163,06, Art. 283 e Allegato P del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (regolamento che, tra l'altro, ha abrogato il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 1999, n. 117), si fa presente che l'appalto riguarda "Servizi di manutenzione software ed assistenza all'utente" da erogarsi –come ben esplicitato nel capitolato– attraverso due gruppi di lavoro (ragioneria e personale) la cui composizione è determinante per valutare la qualità della prestazione.* *Alla luce di quanto sopra, questa Stazione Appaltante, non ritiene sussistano ragioni per una revisione dei criteri a base di gare e pertanto non è in grado di accogliere la richiesta dell'istante.*

Nr.	QUESITO	*RISPOSTA*
	Pubblici trovano difficoltà nel fare attestare tale esperienza per i propri dipendenti anziché per l'azienda. A tal proposito si esorta codesta Spett.le Stazione Appaltante affinché vengano rivisti i criteri di valutazione dell'offerta tecnica secondo i criteri qualitativi, metodologici, di livello di servizio etc., ma comunque relativi all'azienda partecipante all'appalto. Si richiede contestualmente a tale revisione del bando una congrua proroga sui tempi di risposta all'appalto.	
5	Con riferimento alla procedura in oggetto ed alla formula per l'attribuzione del punteggio relativo al prezzo (Disciplinare di gara - Art. 3 pag. 9/16) si osserva che questa formula, per valori di Pi (prezzo offerto dal concorrente) inferiori al valore Pmin (pari al 90% di Pg), può determinare un punteggio Xi superiore a 30 punti. Nella descrizione del valore Pmin si indica che trattasi del prezzo minimo "ammissibile". Ne dovrebbe discendere che per valori di offerta Pi inferiori a Pmin, ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al prezzo viene posto Pi = Pmin. Si chiede conferma o meno di detta interpretazione.	*Si conferma che, qualora dovessero pervenire offerte economiche inferiori a Pmin, la formula per l'attribuzione del punteggio sul prezzo sarà applicata considerando Pi = Pmin.*